



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione giuridica

2013/0402(COD)

10.2.2015

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Constance Le Grip

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	29

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0813),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0431/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0000/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in

¹ GU C 226 del 16.7.2014, pag. 48.

modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. ***Le informazioni e il know-how dovrebbero avere un valore commerciale, attuale o potenziale.*** Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione. ***Dovrebbe essere inoltre inequivocabile la natura riservata dell'informazione.***

Or. fr

Motivazione

La definizione di segreto commerciale in quanto informazioni o know-how commerciali riservati corrisponde a standard internazionali. Potrebbero però risultare pur sempre necessarie talune precisazioni.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è

Emendamento

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è

giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. ***La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.***

giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale.

⁶ *Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).*

Or. fr

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n.

1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.

^{1bis} Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Or. fr

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni **resta** possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale **sono** altresì liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente.

Emendamento

(10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni **dovrebbe restare** possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale **dovrebbero** altresì **essere** liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente. **Al fine di contrastare la concorrenza sleale e promuovere le protezioni dell'innovazione, ogni acquisizione, utilizzazione o divulgazione di un segreto**

commerciale senza il consenso del suo detentore e che sia considerata lecita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dovrebbe assumere una natura illecita ove sia comprovato che essa è motivata dall'attuazione concreta di prassi contrarie agli usi commerciali onesti.

Or. fr

Motivazione

La direttiva tutela l'innovazione e la creatività delle imprese. Nessun contravventore dovrebbe sentirsi, vista l'esistenza di salvaguardie, indotto e incoraggiato ad atti di concorrenza sleale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La presente direttiva non dovrebbe ostare a regolamentazioni nazionali e dell'Unione intese ad autorizzare o disciplinare l'acquisizione, l'utilizzazione e la divulgazione di segreti commerciali, nonché l'intervento delle autorità amministrative e giudiziarie nel contesto dell'esercizio delle loro funzioni. Essa non dovrebbe esonerare tuttavia le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette nei confronti delle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dalla legislazione nazionale o da quella dell'Unione. Tale aspetto dovrebbe riguardare, tra l'altro, gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto dell'aggiudicazione di un appalto, nei termini di cui ad esempio all'articolo 28 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio^{1 bis}, all'articolo 21 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1^{ter} o all'articolo 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quater}.

^{1 bis} Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)

^{1 ter} Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

^{1 quater} Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Or. fr

Motivazione

Va precisato che la presente direttiva non esenta le imprese dai loro obblighi di trasparenza e informazione e non osta a che le autorità pubbliche possano svolgere i propri compiti nel rispetto della legge.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) La presente direttiva non dovrebbe costituire un freno alla libertà d'informazione, alla libertà di espressione e al pluralismo dei mezzi di informazione.

In nessun caso si potrà pertanto opporre la tutela di un segreto commerciale all'esercizio di dette libertà, purché chi se ne avvale abbia agito per uno scopo legittimo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla conformità piena con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente garantendo un'efficace protezione delle fonti. In modo analogo, gli informatori vanno protetti, purché agiscano nell'interesse del pubblico.

Or. fr

Motivazione

La salvaguardie istituite dalla direttiva rappresentano un progresso assai concreto rispetto agli standard negoziati nel contesto dell'accordo TRIPS. I mezzi di informazione sono un elemento essenziale di una società democratica e pluralista e animano la discussione pubblica. Risulta opportuno precisare che la presente direttiva non deve rimettere in causa un diritto o nei fatti la possibilità per i giornalisti di lavorare, oppure per ogni soggetto di esercitare la propria libertà di espressione, in condizioni sicure giuridicamente, nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale ed europea.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che

Emendamento

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che

comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni. ***Una protezione adeguata della libertà di espressione e di informazione andrebbe integrata, secondo la giurisprudenza costante della Corte europea per i diritti dell'uomo, da un'efficace protezione delle fonti. L'esercizio legittimo della libertà di espressione e di informazione dovrebbe pertanto essere inteso come mezzo che concede a ogni persona fisica o morale, allo scopo di avviarne la discussione pubblica, il diritto di pubblicare o favorire la pubblicazione di informazioni che contengano o da cui si possano desumere uno o più segreti commerciali di terzi. Detto uso non dovrebbe però essere riconosciuto legittimo se risulta legato a una condotta illegale da parte di chi se ne avvale o se non è a vantaggio dell'interesse generale.***

Or. fr

Motivazione

La salvaguardie istituite dalla direttiva rappresentano un progresso assai concreto rispetto agli standard negoziati nel contesto dell'accordo TRIPS. I mezzi di informazione sono un elemento essenziale di una società democratica e pluralista e animano la discussione pubblica. Risulta opportuno precisare che la presente direttiva non deve rimettere in causa un diritto o nei fatti la possibilità per i giornalisti di lavorare, oppure per ogni soggetto di esercitare la propria libertà di espressione, in condizioni sicure giuridicamente, nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale ed europea.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso alle prove o alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

Emendamento

(14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso alle prove o alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. ***Dato che la questione essenziale della procedura riguarda come valutare la qualità delle informazioni oggetto del contenzioso, le restrizioni non dovrebbero ostare a che almeno un rappresentante di ognuna delle parti e i rispettivi rappresentanti legali abbiano un accesso totale a tutti gli elementi raccolti nel fascicolo. Occorre inoltre che competa al giudice accertarsi, quando pronuncia simili misure restrittive, che ognuna delle parti possa beneficiare di una sufficiente rappresentanza.*** La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire alle parti un accesso minimo all'intera procedura e assicurare loro una rappresentanza efficace.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) La presente direttiva non dovrebbe proporre sanzioni penali a carico dei soggetti che acquisiscono, utilizzano o divulgano illecitamente un segreto commerciale. La presente direttiva non dovrebbe pertanto ostare al diritto degli Stati membri di associare a detto elemento civile e commerciale un risvolto penale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, quando predispongono siffatte misure, rispettare tutte le salvaguardie enunciate dalla direttiva onde garantire un adeguato equilibrio tra la protezione dei segreti commerciali e la libertà d'impresa, di espressione e di informazione.

Or. fr

Motivazione

Dato che la direttiva non prospetta sanzioni penali, tutte le salvaguardie da essa previste dovrebbero essere comunque applicate.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali.

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti ***del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate*** (segreti commerciali), ***senza l'autorizzazione della persona fisica o giuridica che lecitamente***

li controlla e con modalità contraria alle leali pratiche commerciali.

Or. fr

Motivazione

Occorre indicare la definizione legata al contenuto dell'articolo 39.2 degli accordi TRIPS.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non osta alla volontà degli Stati membri di imporre sanzioni penali contro l'acquisizione, l'utilizzazione e la divulgazione illecite di segreti commerciali, purché dette sanzioni rispettino tutte le salvaguardie di cui all'articolo 4.

Or. fr

Motivazione

Dato che la direttiva non prospetta sanzioni penali, tutte le salvaguardie da essa previste dovrebbero essere comunque applicate.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1) “segreto commerciale”, informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1) "segreto commerciale", **know-how riservato e informazioni commerciali riservate** che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Or. fr

Motivazione

Occorre indicare la definizione legata al contenuto dell'articolo 39.2 degli accordi TRIPS.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

Emendamento

b) hanno valore commerciale **attuale o potenziale**, in quanto segrete;

Or. fr

Motivazione

La definizione di segreto commerciale in quanto informazioni o know-how commerciali riservati corrisponde a standard internazionali. Potrebbero però risultare pur sempre necessarie talune precisazioni.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

4) “merci costituenti violazione”, le merci la cui progettazione, **qualità**, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Emendamento

4) “merci costituenti violazione”, le merci la cui progettazione, **caratteristiche**, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Or. fr

Motivazione

Problema di traduzione dall'inglese al francese e precisazione della definizione per comprendere i diversi aspetti del ciclo di vita del prodotto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Capitolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Acquisizione, utilizzo e divulgazione
illeciti dei segreti commerciali

Emendamento

Acquisizione, utilizzo e divulgazione dei
segreti commerciali

Or. fr

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata *intenzionalmente o per negligenza grave* in uno dei seguenti modi:

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata in uno dei seguenti modi:

Or. fr

Motivazione

Il carattere intenzionale o la negligenza grave di un fatto spesso è assai difficile da dimostrare. Esso renderebbe impraticabili molti ricorsi legittimi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo

1, l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del suo detentore è considerato illecito se ha come scopo una condotta pratica che, alla luce delle circostanze, è ritenuta contraria agli usi commerciali onesti.

Or. fr

Motivazione

La direttiva tutela l'innovazione e la creatività delle imprese. Nessun contravventore dovrebbe sentirsi, vista l'esistenza di salvaguardie, indotto e incoraggiato ad atti di concorrenza sleale.

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea**

Testo della Commissione

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, ***intenzionalmente o per negligenza grave***, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Or. fr

Motivazione

Il carattere intenzionale o la negligenza grave di un fatto spesso è assai difficile da dimostrare dinanzi a un giudice. Esso renderebbe impraticabili molti ricorsi legittimi.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto

Emendamento

4. ***L'acquisizione***, l'utilizzo o la

commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento **dell'acquisizione**, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto, **direttamente o indirettamente**, da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Risulta opportuno precisare le responsabilità che possono incombere sui contravventori detti "secondari", segnatamente alla luce del criterio legato alla conoscenza previa di un illecito.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione **consapevole e deliberata** di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale.

Emendamento

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale **se il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che i prodotti erano il frutto di un illecito.**

Or. fr

Motivazione

Risulta opportuno precisare le responsabilità che possono incombere sui contravventori detti "secondari", segnatamente alla luce del criterio legato alla conoscenza previa di un illecito.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto ***messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni;***

Emendamento

b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto ***che:***

Or. fr

Motivazione

La direttiva non potrebbe valutare il carattere lecito dell'acquisizione di un segreto commerciale se sono previste disposizioni contrattuali o legali contrarie.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) è stato messo a disposizione del pubblico

Or. fr

Motivazione

Per stimolare l'innovazione, dovrebbe poter essere autorizzata l'ingegneria inversa, nel quadro fissato dalla presente direttiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii) è lecitamente in possesso del soggetto

che acquisisce le informazioni e non è legato a un obbligo giuridicamente valido di limitare l'acquisizione del segreto commerciale;

Or. fr

Motivazione

La direttiva non potrebbe valutare il carattere lecito dell'acquisizione di un segreto commerciale se sono previste disposizioni contrattuali o legali contrarie.

Emendamento 24

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

Or. fr

Motivazione

La direttiva non incide sugli obblighi di trasparenza delle imprese nonché sulle norme loro applicabili, nei termini in cui definite nella legislazione europea e nella legislazione degli Stati membri.

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita ***da parte dell'attore***, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti dei segreti commerciali fossero

b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti del segreto commerciale fossero necessari a tale

necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;

rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;

Or. fr

Motivazione

La rivelazione di simili comportamenti non dovrebbe limitarsi alla denuncia di un unico attore.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e**

Testo della Commissione

e) per proteggere un legittimo interesse.

Emendamento

e) per proteggere un legittimo interesse ***ricosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.***

Or. fr

Motivazione

La legittimità di un interesse dovrebbe poter essere fondata su disposizioni giuridicamente chiare, al fine di limitare l'uso di ricorsi abusivi.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea**

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che, quando le competenti autorità giudiziarie stabiliscono che una denuncia relativa all'acquisizione, alla divulgazione o all'utilizzo illecito dei segreti commerciali è manifestamente infondata e che l'attore ha avviato l'azione legale in malafede ***al fine di ritardare o limitare l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima***

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, quando le competenti autorità giudiziarie stabiliscono che una denuncia relativa all'acquisizione, alla divulgazione o all'utilizzo illecito dei segreti commerciali è manifestamente infondata e che l'attore ha avviato l'azione legale ***in modo abusivo o*** in malafede, dette autorità giudiziarie sono autorizzate

intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti, dette autorità giudiziarie sono autorizzate ad adottare le seguenti misure:

ad adottare le seguenti misure:

Or. fr

Motivazione

La sola malafede non consente di contemplare tutti i casi di procedure abusive.

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un ***periodo compreso tra uno e due*** anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un ***termine di tre*** anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Or. fr

Motivazione

Un termine unico consente una migliore leggibilità del diritto ed evita abusi nella scelta del foro giudicante ("forum shopping"). Un termine inferiore a tre anni sembra troppo breve per consentire la costituzione di un fascicolo pertinente per un procedimento di questo tipo.

Emendamento 29

**Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a**

Testo della Commissione

a) se ***nel corso del procedimento giudiziario*** il presunto segreto commerciale risulta non soddisfare i

Emendamento

a) se ***una decisione definitiva ha constatato che*** il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui

requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

all'articolo 2, punto 1;

Or. fr

Motivazione

Fino a quando esistono possibilità di ricorso, gli obblighi di riservatezza a carico degli attori del procedimento non vanno revocati.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo illeciti di un segreto commerciale.

Emendamento

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo illeciti di un segreto commerciale. ***Gli Stati membri possono consentire alle autorità giudiziarie competenti di adottare d'ufficio dette misure.***

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente di comprendere le prassi esistenti in taluni Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi;

Emendamento

a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, ***purché almeno una persona di ognuna delle parti nonché i rispettivi avvocati e/o rappresentanti legali abbiano accesso all'intero fascicolo in conformità delle esigenze del procedimento;***

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire alle parti un accesso minimo all'intera procedura e assicurare loro una rappresentanza efficace.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali. ***In circostanze eccezionali, e previa adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l'accesso delle parti a dette udienze e ordinare lo svolgimento di queste ultime solo in presenza dei rappresentanti legali delle parti e degli esperti autorizzati tenuti all'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1;***

Emendamento

b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali, ***a un pubblico limitato, a condizione che sia compresa almeno una persona di ognuna delle parti nonché dei rispettivi avvocati e/o rappresentanti legali in conformità delle esigenze del procedimento;***

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire alle parti un accesso minimo all'intera procedura e assicurare loro una rappresentanza efficace.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Quando, a causa della necessità di tutelare un segreto commerciale o un presunto segreto commerciale ed ai sensi della lettera a) del secondo comma del presente paragrafo, la competente autorità giudiziaria decide che le prove lecitamente in possesso di una parte non devono essere divulgate all'altra parte e se tali prove costituiscono materiale rilevante per l'esito della controversia, l'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la comunicazione di tali informazioni ai rappresentanti legali dell'altra parte e, se del caso, a esperti autorizzati, fatto salvo l'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire alle parti un accesso minimo all'intera procedura e assicurare loro una rappresentanza efficace.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri prevedono che le decisioni di cui al paragrafo 3 possano essere oggetto di appello in caso di reiezione.

Or. fr

Motivazione

Le conseguenze potenziali delle decisioni di cui al paragrafo 3 impongono la possibilità di ricorso in caso di reiezione.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili al convenuto.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili ***direttamente o indirettamente*** al convenuto.

Or. fr

Motivazione

Il convenuto potrebbe essere soltanto in una fase iniziale responsabile del fatto che le informazioni non corrispondono più alle defezioni di cui all'articolo 2, punto 1).

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il XX XX 20XX [tre anni dopo la fine del periodo di recepimento], l'Agenzia dell'Unione europea per ***i marchi, i disegni e i modelli***, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di

Emendamento

1. Entro il XX XX 20XX [tre anni dopo la fine del periodo di recepimento], l'Agenzia dell'Unione europea per ***la proprietà intellettuale***, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di

segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.

segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Dovrà essere allineato al risultato della negoziazione del pacchetto "Marques".

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Entro il XX XX 20XX [quattro anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione ***preparata dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.***

Emendamento

2. Entro il XX XX 20XX [quattro anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione ***di cui al paragrafo 1.***

Or. fr

MOTIVAZIONE

La protezione del know-how e delle informazioni commerciali segrete rappresenta una sfida impegnativa per la competitività delle imprese, attraverso la promozione dell'innovazione e della ricerca, in quanto il patrimonio immateriale dell'impresa è fonte rilevantissima di crescita.

Il 28 novembre 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate.

Il relatore non intende alterare gli equilibri della proposta di direttiva. Per offrire agli operatori economici una base abbastanza solida per assicurare loro una protezione effettiva, conservando al contempo un elevato livello di garanzie, ha presentato emendamenti intesi a chiarire talune disposizioni in casi di eventuali lacune nell'armonizzazione del mercato interno e garantire in modo più stabile il rispetto di determinati equilibri, segnatamente tra i diversi detentori legittimi dello stesso segreto commerciale o in materia di libertà fondamentali. Di fatto, l'apparizione di un simile strumento nel diritto dell'Unione, anche se si distingue da un diritto di proprietà intellettuale, rappresenterà una base utile per la difesa delle imprese dalla concorrenza sleale.

Il relatore ha tenuto anche in conto l'orientamento generale adottato dal colegislatore il 26 maggio 2014, dato che a suo parere le sue proposte apportavano maggiore chiarezza ed efficacia al testo iniziale della Commissione.

Dare risposta alla frammentazione del mercato interno:

Il problema del testo è quello di pervenire a fondamenta comuni per un concetto che è disciplinato in modo molto diverso negli Stati membri. Una migliore comprensione comune dell'ambito e dei limiti di quello che viene definito "segreto commerciale" consentirà di assicurare alle imprese una lettura migliore del loro contesto giuridico e delle loro relazioni contrattuali e commerciali. Una base giuridica comune europea, in grado di rendere sicuri gli scambi di informazioni, punta a favorire l'espansione della "economia della conoscenza" che dovrà essere il marchio di fabbrica dell'Unione europea nel XXI secolo. Essa dovrebbe favorire la fiducia tra gli interlocutori e stimolare l'innovazione collaborativa, tra le diverse imprese e tra le imprese e le altre istituzioni.

Il relatore ha pertanto inteso apportare una serie di precisazioni alla definizione di "segreti commerciali", soprattutto per garantire il livello massimo di armonizzazione. Propone inoltre di introdurre un unico periodo più breve di prescrizione pari a tre anni, in grado comunque di garantire agli attori un termine sufficiente per predisporre un fascicolo pertinente.

Offrire una base adeguata ed efficace alle imprese per tutelare il loro know-how

Oltre a unificare nella forma il contesto giuridico concernente la protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate, la direttiva propone una base efficace per il contenuto.

Il relatore ha concentrato l'attenzione sulla questione di proteggere la capacità di innovare delle imprese e di mantenere un contesto propizio all'attività economica, tentando di evitare effetti inibitori.

Pertanto ha inteso apportare una base più solida alle imprese, onde dare risposta alle attese legate ad atti di concorrenza sleale, impedendo a taluni contravventori di avvalersi delle esenzioni e delle salvaguardie che figurano nel testo per adottare comportamenti che potrebbero sembrare, viste le circostanze, contrari agli usi commerciali onesti.

La direttiva non osta tuttavia al trattamento previsto per misure di trasparenza delle attività delle imprese in altri testi regolamentari, nazionali o europei, vigenti in altri settori.

Garantire il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali

Occorre conservare le salvaguardie proposte dalla Commissione in materia di libertà di espressione e di informazione e di libertà d'impresa, perché sono il fondamento stesso di un'economia sociale di mercato efficiente e di una democrazia liberale, giusta e trasparente. A tale titolo la direttiva non dovrebbe rimettere in causa il diritto o nei fatti la possibilità per i giornalisti di lavorare e per ogni altro soggetto di esercitare la propria libertà di espressione in condizioni giuridiche sicure e stabili.

Inoltre è imperativo garantire in modo chiaro il rispetto del diritto di difesa. Le restrizioni in materia di informazione connesse alla procedura sono uno strumento inteso ad assicurare l'efficacia dei ricorsi in materia di protezione dei segreti commerciali, ma esse devono essere limitate rigorosamente al loro obiettivo e non mettere in causa, in nessun modo, il principio del contraddittorio e il diritto a un giusto processo.

Rispettare le competenze dell'Unione

Il relatore ha rispettato rigorosamente le competenze dell'Unione nella sua relazione onde evitare interferenze nella legislazione degli Stati membri, tranne ove necessario.

Dato che la direttiva non prevede sanzioni penali, a fini di coerenza, leggibilità del quadro giuridico e tutela di determinate libertà fondamentali, sarebbe deprecabile se le salvaguardie previste per le azioni civili non fossero applicate in altri settori giuridici in cui gli Stati membri ritenessero opportuno estendere la protezione dei segreti commerciali.